

che potrebbe anche degenerare ulteriormente. (5-01932)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta che i risultati del censimento del 21 ottobre 2001 siano stati recepiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2003 (supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81);

nella pagina « Toscana e Liguria » del quotidiano *La Nazione* del 27 aprile 2003, il presidente nazionale dell'Anci, l'onorevole Domenici, testualmente dichiara: « le operazioni del censimento sono state caotiche in tutta Italia. Molti comuni per far tornare le cifre hanno fatto di tutto. Per esempio Napoli, nonostante un'emorragia del 5 per cento, ha cercato di non scendere sotto il milione di abitanti: risultato finale del censimento conta infatti 1.004.500 abitanti. Lo stesso ha fatto Torino, che però non ce l'ha fatta a superare quota 900.000 »;

dette dichiarazioni sono oltremodo preoccupanti, in ragione del fatto che è lecito supporre che alcuni zelanti dipendenti comunali, all'uopo istruiti da politici senza scrupoli, abbiano alterato i dati. Ciò troverebbe conferma nel fatto che i risultati ufficiali della popolazione al 21 ottobre 2001 sono stati resi noti solo nell'aprile del 2003;

d'altra parte, ogni dubbio è lecito solo che si pensi le enormi differenze che intercorrono fra i dati provvisori comunicati nell'autunno scorso e quelli definitivi. Roma, ad esempio, secondo i dati provvisori aveva 2.459.000 abitanti, secondo i dati ufficiali ne ha 2.546.000, mentre all'anagrafe comunale risultavano, ad ottobre 2001, 2.667.000 abitanti. Milano, inoltre, secondo i dati provvisori aveva 1.183.000 abitanti; il decreto in premessa evocato attribuisce una popolazione legale di un 1.256.000 abitanti: in buona so-

stanza in pochi mesi sono ricomparsi 70.000 abitanti. Non di meno Genova che, secondo l'Anagrafe comunale, aveva 627.000 abitanti, mentre lo stesso giorno, secondo i dati legali del censimento, ne aveva 610.000 —:

se e quali iniziative intenda assumere per verificare che non vi siano state manipolazioni dei dati del censimento 2001 e soprattutto per capire quali siano state le cause di una diffusione di dati così difformi (tra provvisori e definitivi). (4-06201)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Firenze, nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2003, presso il Parco delle Cascine, si è tenuta una « manifestazione alternativa » cui hanno partecipato alcune migliaia di giovani;

per la realizzazione di tale iniziativa, per stessa ammissione dell'Amministrazione comunale, non è stata richiesta alcuna autorizzazione —:

se la Prefettura di Firenze sia stata o meno informata dal Comune di Firenze circa lo svolgimento della predetta manifestazione e quali iniziative in merito siano state dalla stessa assunte in merito. (4-06205)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al

quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

la legge n. 341 del 1990, all'articolo 4, prevede che il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e che i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

sempre la legge n. 104 del 1992, al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi

del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;

la « qualità » dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;

la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di *handicap* e per le scuole in cui operano;

la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio

2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con *handicap*;

lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con *handicap* che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, a prima firma dell'interpellante, con la quale si impegna il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —;

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.

(2-00739) « Angela Napoli, Maggi, Coronella, Landolfi, Airaghi, Amoruso, Anedda, Benedetti Valentini, Bocchino, Buontempo, Butti, Canelli, Castellani, Cirielli, Cola, Cristaldi, Crosetto, Fasano, Foti, Fragalà, Ghiglia, Gironda Ve-

raldi, Leo, Lo Presti, Maceratini, Menia, Onnis, Antonio Pepe, Porcu, Raisi, Trantino, Zacchera, Bornacin, Giorgio Conte, Giulio Conti, La Grua, La Starza, Losurdo, Malgieri, Gianni Mancuso, Meroi, Migliori, Pezzella, Saia, Tagliatela, Villani Miglietta ».

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

in base alla legge n. 341 del 1990, articolo 4, il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie; la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

la stessa legge al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, atti-

nenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi; tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;

la « qualità » dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;

la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di *handicap* e per le scuole in cui operano;

la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con *handicap*;

lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con *handicap* che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto

n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, firmata anche dall'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002; anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

con la legge n. 124 del 3 maggio 1999 all'articolo 7 comma 1 viene data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —;

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 nonché ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre

1975, n. 970, e ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999 articolo 7, di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'*iter* formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.

(2-00733)

« Lucchese ».

Interrogazione a risposta immediata:

PALMIERI e SANTULLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

autorevoli fonti giornalistiche, a commento della riforma sui cicli scolastici, riportano l'esclusione dalle materie obbligatorie dell'educazione fisica, che sarebbe relegata alle ore riservate alle attività dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti;

in un ordine del giorno, accolto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare della legge di riforma, il Ministro interrogato si è impegnato a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione in ambito motorio e sportivo e a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico nazionale indirizzi sportivi, in cui dare particolare impulso allo studio delle scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere sportivo; inoltre, il Governo ha ribadito, nella risposta ad un atto di sindacato ispettivo,

la volontà di valorizzare opportunamente le attività motorie e lo *sport* nei percorsi di studio liceali;

le notizie stampa citate e la carenza di informazioni chiare rispetto agli intendimenti governativi sull'educazione fisica hanno ingenerato nei docenti e nelle famiglie degli studenti preoccupazione, nonché l'esigenza di conoscere l'orientamento del Governo in tale materia —:

se non ritenga opportuno chiarire le intenzioni del Governo sul ruolo riservato all'educazione fisica nell'ambito dell'attuazione della legge di riforma dei cicli scolastici. (3-02256)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GRIGNAFFINI, PANATTONI, SASSO e CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la scuola dell'infanzia paritaria, materna privata e asilo infantile di Romano Canavese, federata FISM, versa in una grave situazione finanziaria talmente preoccupante da mettere a rischio il mantenimento della stessa offerta formativa —:

se non ritenga il Ministro interrogato che sia opportuno un incremento delle risorse finanziarie specificamente rivolte alle scuole paritarie e, in caso affermativo, se non intenda provvedere mediante lo stanziamento di congrui fondi nell'ambito dei prossimi disegni di legge finanziaria e di bilancio. (5-01936)

Interrogazioni a risposta scritta:

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la comunità montana dei Monti Azzurri (Marche) si colloca in un contesto ambientale di cosiddetto « disagio insediativo » con alto indice di invecchiamento,

consistente percentuale di dispersione scolastica e strutturazione delle aziende concentrata sulle piccole dimensioni;

la circolare n. 27/2003 emanata dal Ministero in materia di organici per l'anno scolastico 2003/2004 ha determinato sulla comunità montana dei Monti Azzurri conseguenze estremamente penalizzanti soprattutto per quanto riguarda la scuola secondaria;

l'introduzione dell'obbligo di rispettare il numero minimo di 20 alunni — in passato « di norma » — in tutte le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionante con un solo corso, la non previsione della deroga delle dimensioni minime per le zone disagiate, il divieto di formare le classi prime articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi, le forti ripercussioni delle norme sui posti di sostegno, cancellazione di ogni organico funzionale anche in presenza di docenti titolari determinerà meno scuole pubbliche, peggiore qualità del servizio, minore flessibilità, minore progettualità, integrazione e interventi personalizzati nonché depauperamento incalcolabile di esperienze, competenze, professionalità, risorse;

le disposizioni restrittive determineranno probabilmente la scomparsa di alcuni indirizzi unici e specifici, sia nell'istruzione professionale che nell'istruzione classica —:

se non ritenga di dover assumere le opportune iniziative anche normative per reintrodurre le deroghe a favore delle situazioni specifiche e disagiate e di dover sostenere le richieste di nuove offerte formative per l'adeguamento a specifiche esigenze territoriali. (4-06197)

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la mutata disciplina concernente le assunzioni a tempo determinato ha avuto come effetto l'anticipazione delle operazioni medesime, che si concludono entro il 31 luglio di ogni anno;

tale situazione determina l'indisponibilità, ai fini delle citate assunzioni, delle cattedre che si rendono disponibili dopo tale data;

non sono poche le istituzioni scolastiche che, per effetto della maggiore onerosità del lavoro da effettuare durante i mesi di giugno e luglio, non fanno in tempo a comunicare tutte le disponibilità ai Csa in vista delle operazioni di assunzione. Ciò anche per effetto della coincidenza con il godimento dei periodi di ferie estive;

i docenti precari interessati alle assunzioni, non di rado, sono costretti ad accettare incarichi per sedi disagiate a fronte di disponibilità di cattedre più vantaggiose, che si verificano dopo il 31 luglio o, comunque, non vengano segnalate ai Csa in tempo utile per le assunzioni;

questo stato di cose penalizza fortemente i precari ledendo il legittimo interesse ad ottenere sedi meno disagiate. Ciò anche in forza della necessità di non arrecare nocimento alla prestazione con la maggiore onerosità, derivante dalla necessità di percorrere quotidianamente lunghi tragitti per giungere sul luogo di lavoro —:

quali iniziative intenda adottare il Governo rispetto alle legittime aspettative dei docenti precari che, a fronte delle mancate immissioni in ruolo, possono sperare di continuare a lavorare solo ed esclusivamente puntando sul conseguimento di un eventuale incarico a tempo determinato. (4-06203)